

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 293/CGF

(2011/2012)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 224/CGF – RIUNIONE DEL 16 APRILE 2012

##### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CALABRESE TINDARO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRANO CALCIO 2010, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 90 DEL 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012)**

Con ricorso in data 25.2.2012, l’A.C.R. Messina S.r.l. ha adito questa Corte per sentir dichiarare invalido e/o comunque inefficace il tesseramento del calciatore Tindaro Calabrese da parte della A.S.D. Adrano Calcio 2010, in quanto la relativa lista di trasferimento è stata sottoscritta da soggetto che, alla data di spedizione della lista stessa, era privo di poteri di rappresentanza della società cedente A.C.D. Città di Vittoria e, per l’effetto, illegittima la decisione della Commissione Tesseramenti in data 10.2.2012 di cui al Com. Uff. n. 15/D di pari data, di cui è stata altresì chiesta la revoca e/o l’annullamento.

Dopo aver riferito di aver presentato reclamo dinanzi al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. avverso il risultato della gara dell’11.12.2011 tra la A.S.D. Adrano Calcio 2010 e la A.C.R. Messina S.r.l. a causa della partecipazione tra le file della squadra ospitante del calciatore Tindaro Calabrese e della successiva trasmissione degli atti da parte di detto Giudice alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 47, comma 4, lett. b) C.G.S., per la definizione della questione pregiudiziale relativa alla legittimità del contestato trasferimento del calciatore all’Adrano, l’A.C.R. Messina si duole e contesta, in primo luogo, la violazione del suo diritto di difesa per non essere stata messa in condizione di partecipare al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Tesseramenti e conclusosi con il riconoscimento della validità del tesseramento.

Fermo il carattere assorbente del primo motivo di doglianza, l’A.C.R. Messina denuncia poi l’illegittimità della decisione impugnata per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla questione di merito della titolarità del potere di rappresentare la società cedente in capo al soggetto firmatario del lista di trasferimento del calciatore in questione.

Il ricorso è inammissibile.

L’A.C.R. Messina S.r.l. non è stata effettivamente parte del procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti ma non ha ragione di dolersene, atteso che tale procedimento, che è stato instaurato, come riferisce la stessa reclamante, su iniziativa del Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 47,

comma 4, lett. b) C.G.S., riguarda esclusivamente le parti interessate alla posizione di tesseramento la cui definizione si pone, nella valutazione operata dal Giudice Sportivo, come preliminare alla questione allo stesso deferita.

Nel caso di specie, pertanto, il contraddittorio nel procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti si è correttamente instaurato tra la A.C.D. Città di Vittoria (società cedente), la A.S.D. Adrano Calcio 2010 (società cessionaria) e il calciatore trasferito Tindaro Calabrese, uniche parti interessate alla vicenda del tesseramento di quest'ultimo, senza che possa assumere rilevanza giuridica la circostanza che, al procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti, abbia dato occasionale origine il reclamo svolto dinanzi al Giudice Sportivo dall'odierna reclamante A.C.R. Messina S.r.l..

La Corte rileva, inoltre, che il procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti si svolge, ai sensi dell'art. 48, comma 1 C.G.S., nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 C.G.S. in quanto compatibili, così che sono legittimati a prendere parte a detto procedimento solo le società ed i soggetti che abbiano un interesse *diretto* al contenzioso, interesse diretto di cui l'A.C.R. Messina, nella specifica questione relativa al tesseramento del calciatore Tindaro Calabrese, non è invece titolare.

Non sussistendo alcuna violazione delle norme sul contraddittorio, ne consegue la inammissibilità del reclamo dell'A.C.R. Messina s.r.l. che non riveste la qualità di parte del procedimento conclusosi con la decisione della Commissione Tesseramenti qui impugnata, come richiesto dall'art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., per dare legittimo ingresso al procedimento dinanzi a questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina S.r.l. di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE D'ANGELO ANGELO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. NISSA S.S.D. A.R.L., SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 90 DEL 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012)**

Con ricorso in data 19.3.2012, l'A.C.R. Messina S.r.l. ha adito questa Corte per sentir dichiarare invalido e/o comunque inefficace il tesseramento del calciatore Angelo D'Angelo da parte della F.C. Nissa S.S.D. a r. l. (al quale è stato temporaneamente trasferito dalla A.S.D. Netina Calcio), in quanto la lista di trasferimento tra la A.C.D. Città di Vittoria e la A.S.D. Netina Calcio è stata sottoscritta da soggetto che, alla data di spedizione della lista stessa, era privo di poteri di rappresentanza della società cedente A.C.D. Città di Vittoria e, per l'effetto, illegittima la decisione della Commissione Tesseramenti in data 10.2.2012 di cui al Com. Uff. n. 15/D di pari data, di cui è stata altresì chiesta la revoca e/o l'annullamento.

Dopo aver riferito di aver presentato reclamo dinanzi al Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. avverso il risultato della gara dell'8 gennaio 2012 tra la F.C. Nissa S.S.D. a r. l. e la A.C.R. Messina S.r.l. a causa della partecipazione tra le file della squadra ospitante del calciatore Angelo D'Angelo e della successiva trasmissione degli atti da parte di detto Giudice alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, lett. b) C.G.S., per la definizione della questione pregiudiziale relativa alla legittimità del tesseramento del calciatore con la F.C. Nissa S.S.D. a r. l. alla quale lo ha temporaneamente trasferito l'A.S.D. Netina Calcio, l'A.C.R. Messina si duole e contesta, in primo luogo, la violazione del suo diritto di difesa per non essere stata messa in condizione di partecipare al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Tesseramenti e conclusosi con il riconoscimento della validità del tesseramento del calciatore D'Angelo dalla società A.C.D. Città di Vittoria alla società Netina Calcio (a titolo definitivo) e da quest'ultima alla società F.C. Nissa (a titolo temporaneo).

Fermo il carattere assorbente del primo motivo di doglianza, l'A.C.R. Messina denuncia poi l'illegittimità della decisione impugnata per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla questione di merito della titolarità del potere di

rappresentare la società cedente Città di Vittoria in capo al soggetto firmatario del lista di trasferimento del calciatore in questione.

Il ricorso è inammissibile.

L'A.C.R. Messina S.r.l. non è stata effettivamente parte del procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti ma non ha ragione di dolersene, atteso che tale procedimento, che è stato instaurato, come riferisce la stessa reclamante, su iniziativa del Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 47, comma 4, lett. b) C.G.S., riguarda esclusivamente le parti interessate alla posizione di tesseramento la cui definizione si pone, nella valutazione operata dal Giudice Sportivo, come preliminare alla questione allo stesso deferita.

Nel caso di specie, pertanto, il contraddittorio nel procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti si è correttamente instaurato tra la A.C.D. Città di Vittoria (società cedente), la A.S.D. Netina Calcio (società cessionaria a titolo definitivo), la F.C. Nissa (società ulteriormente cessionaria a titolo temporaneo) e il calciatore trasferito Angelo D'Angelo, uniche parti interessate alle vicende del tesseramento di quest'ultimo, senza che possa assumere rilevanza giuridica la circostanza che, al procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti, abbia dato occasionale origine il reclamo svolto dinanzi al Giudice Sportivo dall'odierna reclamante A.C.R. Messina S.r.l..

La Corte rileva, inoltre, che il procedimento dinanzi alla Commissione Tesseramenti si svolge, ai sensi dell'art. 48, comma 1 C.G.S., nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 C.G.S. in quanto compatibili, così che sono legittimati a prendere parte a detto procedimento solo le società ed i soggetti che abbiano un interesse *diretto* al contenzioso, interesse diretto di cui l'A.C.R. Messina, nella specifica questione relativa al duplice tesseramento del calciatore Angelo D'Angelo, non è invece titolare.

Non sussistendo alcuna violazione delle norme sul contraddittorio, ne consegue la inammissibilità del reclamo dell'A.C.R. Messina S.r.l. che non riveste la qualità di parte del procedimento conclusosi con la decisione della Commissione Tesseramenti qui impugnata, come richiesto dall'art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., per dare legittimo ingresso al procedimento dinanzi a questa Corte.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina S.r.l. di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL SIG. PASQUALIN CLAUDIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, E 12, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DI CUI ALL'ART. 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E ALL'ART. 27, COMMA 4, STATUTO FEDERALE PREVIGENTE - NOTA N. 2885 /296 PF08-09/AM/MA DEL 10.11.2011 - (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 67/CDN DEL 27.2.2012)**

Il signor Claudio Pasqualin ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. del 27.2.2012, che lo aveva sanzionato, unitamente al signor Andrea D'Amico, con la sospensione della licenza di agente di calciatori per anni 1 e con una ammenda di €15.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare i signori Claudio Pasqualin e Andrea D'Amico, entrambi agenti di calciatori e soci della "Pasqualin D'Amico Partners S.r.l.", sulla base del deferimento della Procura Federale del 10.11.2011, per "... *violazione dell'art. 1 C.G.S. nonché degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 1, del Regolamento Agenti, vigente all'epoca dei fatti, commessi in data 31 gennaio 2006, per avere accettato, sia pure attraverso lo schermo societario della società "Pasqualin D'Amico e Partners", un mandato quali agenti di calciatori, stipulato a mezzo di scrittura privata, omettendo di trasmetterne copia alla competente Commissione*

*Agenti, nonché della violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 23 del Regolamento Agenti, corrispondente all'art. 27, comma 4, dello Statuto Federale previgente (oggi art. 30 del medesimo Statuto) per avere esperito azione civile dinnanzi al Tribunale ordinario di Vicenza, richiedendo ed ottenendo, in data 26.6.2007, decreto ingiuntivo nei confronti della società Ternana Calcio per la cifra di euro 93.451,93 e successivamente promuovendo in relazione a tale cifra, in data 31.12.2007, procedura espropriativa presso terzi (Lega Pro), senza richiedere al Presidente Federale specifica autorizzazione in deroga alla clausola compromissoria stessa”.*

Nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplina Nazionale, il signor Claudio Pasqualin ha presentato memoria difensiva, con la quale, dato atto della veridicità della ricostruzione dei fatti di causa, peraltro ampiamente documentati, contestava la qualificazione e la rilevanza degli stessi, con riferimento alle norme richiamate.

In particolare, il Pasqualin eccepeva il difetto di giurisdizione della Commissione in ragione della propria iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, nonché l'intervenuta prescrizione per la violazione della norma che imponeva l'utilizzazione degli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed il relativo deposito presso quest'ultima, e sosteneva la legittimità del ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per mancanza di comportamento lecito alternativo e, soprattutto, in forza del principio stabilito con la sentenza del T.A.R. Lazio 33427/2010, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 24 del Regolamento Agenti di calciatori 2010 nella parte in cui imponeva all'agente di calciatori di rinunciare alla giustizia ordinaria e di percorrere la via dell'arbitrato secondo le regole fissate dal C.O.N.I..

La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 27.2.2012 (Com. Uff. n. 67), oggetto di impugnazione, dopo aver puntualmente motivato ed affermato la propria giurisdizione in ordine alla condotta del Pasqualin, accoglieva l'eccezione di intervenuta prescrizione, per la prima violazione, mentre, per la seconda violazione, accoglieva parzialmente la richiesta della Procura Federale ed infliggeva allo stesso la sanzione della sospensione della licenza di Agente di calciatori per anni 1 e l'ammenda di €15.000,00.

La Commissione ha ritenuto inapplicabile “ratione temporis” il principio sancito dalla sentenza n. 33427/2010, con la quale il Tar Lazio aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 24 Regolamento Agenti 2010, nella parte in cui imponeva la esclusiva devoluzione al TNAS delle controversie nascenti dall'incarico di cui all'art. 16 dello stesso Regolamento, ritenendo trattarsi di fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 23 Regolamento Agenti 2006, vigente all'epoca dei fatti, che, secondo la Commissione, prevedeva la devoluzione alla CCAS, senza precludere il ricorso alla giustizia ordinaria, e, pertanto, senza quel carattere vessatorio chiarito dal TAR, con conseguente cogenza per i deferiti della clausola compromissoria.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo innanzi a codesta Corte il Pasqualin, sostenendo, in primo luogo, l'inesistenza di una qualunque clausola compromissoria violata, in quanto l'accordo sottoscritto tra la “Pasqualin D'Amico e Partners S.r.l.” e la “Ternana calcio S.p.A” non ne conterrebbe alcuna, e comunque che, essendo tale accordo al di fuori dei perimetri federali, con relativo illecito prescritto, non si avrebbe alcuna condotta sanzionabile.

Tale motivo di doglianza va senz'altro respinto per la manifesta illogicità delle censure svolte.

Secondo quanto prospettato la prescrizione in ordine alla prima violazione contestata avrebbe effetto sanante per l'altra violazione contestata; nel caso specifico la mancata stipulazione dell'accordo nell'apposito modello ed il mancato deposito dello stesso presso la Commissione Agenti avrebbe fatto venir meno l'obbligo per il Pasqualin di utilizzare la procedura arbitrale prevista dall'allora vigente art. 23 REAACC.

Non vi è chi non veda, che le condotte in esame, oggetto di deferimento e sottoposte all'esame della C.D.N. costituiscono distinte e separate fattispecie di violazione delle norme federali e pertanto il mancato rispetto dei requisiti formali nella stipula dell'accordo tra la “Pasqualin D'Amico e Partners S.r.l.” e la “Ternana Calcio S.p.A”, non esonera gli stessi dal rispetto di altre norme di condotta, come l'art. 23 Regolamento, vigente all'epoca dei fatti.

Né costituisce argomentazione valida la mancata previsione nell'accordo di qualunque clausola compromissoria, atteso che il contenuto precettivo dell'art. 23 Regolamento doveva intendersi senz'altro applicabile anche in assenza di espresso richiamo nell'accordo, non essendo nella

libera disponibilità delle parti una libera contrattazione in merito.

Altro ed ulteriore motivo di reclamo consiste nella mancata applicazione dei principi espressi nella sentenza 33427 TAR Lazio, che ha dichiarato illegittimo l'art. 24 del Regolamento Agenti Calciatori/2010 nella parte in cui impone all'Agente l'arbitrato quale strumento di risoluzione delle controversie nascenti con calciatori o società.

Sulla base di un'attenta lettura della sentenza richiamata, la difesa del Pasqualin evidenzia come la C.D.N. sia incorsa in errore nel ritenere non applicabile al caso in esame il principio enunciato, sulla base di una supposta non obbligatorietà del procedimento arbitrale, con conseguente mancanza di vessatorietà nel disposto dell'art. 23 del Regolamento 2006.

Per un corretto esame del richiamato motivo di reclamo bisogna procedere in primo luogo alla analisi della norma in oggetto e, dopo averne verificato l'effettivo contenuto, procedere, successivamente, a valutarne l'efficacia in considerazione dell'intervenuta sentenza del TAR Lazio.

Quanto al primo aspetto, ritiene codesta Corte che la lettura dell'art. 23 del Regolamento/2006 evidenzia come la decisione della C.D.N. risulti non corretta, laddove ritiene che la devoluzione all'arbitrato prevista da tale articolo, non sia preclusiva del ricorso alla giustizia ordinaria, e contraddittoria, laddove fa discendere da tale presupposto la cogenza per i deferiti della clausola compromissoria.

Quanto alla seconda valutazione, ritiene la Corte che nella fattispecie in esame non si possa non tener conto di un fatto, tanto rilevante ai fini della presente decisione, quanto non tenuto nel debito conto dal reclamante e dalla C.D.N., e cioè che il Consiglio Federale della F.I.G.C., preso atto della sentenza del T.A.R. Lazio, più volte richiamata in questa sede, ha ritenuto necessario modificare, secondo quanto definito dalla suddetta sentenza, l'art. 24 del Regolamento Agenti (Com. Uff. n. 142/a del 3.3.2011) .

La delibera del Consiglio Federale conclude il lento procedimento che ha portato alla qualificazione dell'Agente di calciatori come libero professionista non affiliato né legato da alcun rapporto associativo, né di altra natura alla F.I.G.C., con conseguente illegittimità delle norme che in qualunque modo possano limitare la sua libertà di agire in giudizio.

E' sulla base di tale principio, già riconosciuto con la più volte citata sentenza TAR Lazio ed oggi recepito a pieno titolo dall'Ordinamento Federale, che deve essere assunta la decisione in merito alla condotta del Pasqualin, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, che fanno ritenere contraddittoria ed irragionevole la punizione di un fatto ormai tollerato dall'ordinamento.

La valutazione di compatibilità tra la condotta (già illecita) e l'interesse collettivo, fatta dal legislatore priva di ogni giustificazione la pretesa sanzionatoria.

La Corte di Giustizia Federale, pertanto, applicando, a norma dell'art. 2 CGS, i principi sopra esposti, accoglie il ricorso del signor Pasqualin Claudio e per l'effetto annulla la decisione della Commissione Nazionale Disciplina impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Pasqualin Claudio, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL SIG. D'AMICO ANDREA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, E 12, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DI CUI ALL'ART. 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E ALL'ART. 27, COMMA 4, STATUTO FEDERALE PREVIGENTE - NOTA N. 2885/296 PF08-09/AM/MA DEL 10.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)**

Il signor Andrea D'Amico ha avanzato reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, (Com. Uff. 67/CDN del 27.2.2012), che lo aveva sanzionato, unitamente al sig. Claudio Pasqualin, con la sospensione della licenza di agente di calciatori per anni 1 e con una ammenda di €15.000,00.

La Commissione Disciplinare Nazionale era stata chiamata a giudicare i signori Andrea D'Amico e Claudio Pasqualin, entrambi agenti di calciatori e soci della "Pasqualin D'Amico Partners srl", sulla base del deferimento della Procura Federale del 10.11.2011, per "... *violazione dell'art. 1 C.G.S., nonché degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 1, del Regolamento Agenti, vigente all'epoca dei fatti, commessi in data 31 gennaio 2006, per avere accettato, sia pure attraverso lo schermo societario della società "Pasqualin D'Amico e Partners", un mandato quali agenti di calciatori, stipulato a mezzo di scrittura privata, omettendo di trasmetterne copia alla competente Commissione Agenti, nonché della violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 23 del Regolamento Agenti, corrispondente all'art. 27, comma 4, dello Statuto Federale previgente (oggi art. 30 del medesimo Statuto) per avere esperito azione civile dinnanzi al Tribunale ordinario di Vicenza, richiedendo ed ottenendo, in data 26.6.2007, decreto ingiuntivo nei confronti della società Ternana Calcio per la cifra di euro 93.451,93 e successivamente promuovendo in relazione a tale cifra, in data 31 .12.2007, procedura espropriativa presso terzi (Lega Pro), senza richiedere al Presidente Federale specifica autorizzazione in deroga alla clausola compromissoria stessa*".

Nel procedimento innanzi al Commissione Disciplina Nazionale, il signor Andrea D'Amico ha presentato memoria difensiva, con la quale, dato atto della veridicità della ricostruzione dei fatti di causa, peraltro ampiamente documentati, protestava la sua assoluta estraneità alla vicenda, affermando di non avervi avuto nessuna partecipazione attiva.

In particolare, il D'Amico eccepiva, in primo luogo, che egli non aveva avuto alcun contatto con la Ternana, né, sottoscritto alcun atto, in rappresentanza della "Pasqualin D'Amico Partners srl", né in sede monitoria con la richiesta di decreto ingiuntivo, né in sede esecutiva con il pignoramento presso terzi, nonchè l'intervenuta prescrizione per la violazione della norma che imponeva l'utilizzazione degli appositi moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed il relativo deposito presso quest'ultima, e sosteneva la legittimità del ricorso all'Autorità Giudiziaria, da parte della "Pasqualin D'Amico Partners S.r.l." per mancanza di comportamento lecito alternativo e, soprattutto, in forza del principio stabilito con la sentenza del T.A.R. Lazio 33427/2010, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 24 del Regolamento Agenti di calciatori 2010 nella parte in cui imponeva all'agente di calciatori di rinunciare alla giustizia ordinaria e di percorrere la via dell'arbitrato secondo le regole fissate dal C.O.N.I.

La Commissione Disciplina Nazionale con decisione del 27.2.2012 (Com. Uff. n. 67), oggetto di impugnazione, accoglieva l'eccezione di intervenuta prescrizione per la prima violazione, mentre, per la seconda violazione, in accoglimento parziale della richiesta della Procura Federale, infliggeva al signor Andrea D'Amico la sanzione della sospensione della licenza di Agente di calciatori per anni 1 e l'ammenda di €15.000,00.

La Commissione ha ritenuto, in fatto, di non potere escludere la responsabilità del D'Amico, ed, in diritto, inapplicabile "ratione temporis" il principio sancito dalla sentenza n. 33427/2010, con la quale il Tar Lazio ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 24 Regolamento Agenti 2010, nella parte in cui imponeva la esclusiva devoluzione al TNAS delle controversie nascenti dall'incarico di cui all'art. 16 dello stesso Regolamento, ritenendo trattarsi di fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 23 Regolamento Agenti 2006, vigente all'epoca dei fatti, che, secondo la Commissione, prevedeva la devoluzione alla CCAS, senza precludere il ricorso alla giustizia ordinaria, e, pertanto, senza quel carattere vessatorio, chiarito dal TAR, con conseguente cogenza per i deferiti della clausola compromissoria.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo, innanzi a codesta Corte, il D'Amico, sostenendo, in primo luogo, la sua estraneità ad ogni iniziativa considerata presupposto della contestazione disciplinare, in via subordinata l'inesistenza e/o inefficacia della clausola compromissoria ed in via assorbente e conclusiva l'eccesso di potere derivante dalla mancata applicazione dei principi espressi nella sentenza 33427 TAR Lazio, che ha dichiarato illegittimo l'art. 24 del Regolamento Agenti

Calciatori/2010 nella parte in cui impone all'Agente l'arbitrato quale strumento di risoluzione delle controversie nascenti con calciatori o società.

Sulla base di un'attenta lettura della sentenza richiamata, la difesa del D'Amico evidenzia come la C.D.N. sia incorsa in errore nel ritenere non applicabile al caso in esame il principio enunciato, sulla base di una supposta non obbligatorietà del procedimento arbitrale, con conseguente mancanza di vessatorietà nel disposto dell'art. 23 del Regolamento 2006.

Per un corretto esame del richiamato motivo di reclamo bisogna procedere in primo luogo alla analisi della norma in oggetto e, dopo averne verificato l'effettivo contenuto, procedere, successivamente, a valutarne l'efficacia in considerazione dell'intervenuta sentenza del TAR Lazio.

Quanto al primo aspetto, ritiene codesta Corte che la lettura dell'art. 23 del Regolamento/2006 evidenzi come la decisione della CDN risulti non corretta laddove ritiene che la devoluzione all'arbitrato previsto da tale articolo, non sia preclusivo del ricorso alla giustizia ordinaria, e contraddittoria laddove fa discendere da tale presupposto la cogenza per i deferiti della clausola compromissoria.

Quanto alla seconda valutazione, ritiene la Corte che nella fattispecie in esame non si possa non tener conto di un fatto, tanto rilevante ai fini della presente decisione, quanto non tenuto nel debito conto dal reclamante e dalla C.D.N., e cioè che il Consiglio Federale della F.I.G.C., preso atto della sentenza del T.A.R. Lazio, più volte richiamata in questa sede, ha ritenuto necessario modificare secondo quanto definito dalla suddetta sentenza, l'art. 24 del Regolamento Agenti, (Com. Uff. n. 142/a del 3.3.2011).

La delibera del Consiglio Federale conclude il lento procedimento che ha portato alla qualificazione dell'Agente di calciatori come libero professionista non affiliato, né legato da alcun rapporto associativo, né di altra natura alla F.I.G.C., con conseguente illegittimità delle norme che in qualunque modo possano limitare la sua libertà di agire in giudizio.

E' sulla base di tale principio, già riconosciuto con la più volte citata sentenza TAR Lazio ed oggi recepito a pieno titolo dall'Ordinamento Federale, che deve essere assunta la decisione in merito alla supposta condotta del D'Amico, in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, che fanno ritenere contraddittoria ed irragionevole la punizione di un fatto ormai tollerato dall'ordinamento.

La valutazione di compatibilità tra la condotta (già illecita) e l'interesse collettivo, fatta dal legislatore priva di ogni giustificazione la pretesa sanzionatoria.

La Corte di Giustizia Federale, pertanto, applicando, a norma dell'art. 2 CGS, i principi sopra esposti, accoglie il ricorso del signor D'Amico Andrea e per l'effetto annulla la decisione della Commissione Nazionale Disciplina impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. D'Amico Andrea, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREMIO DI PREPARAZIONE DI € 14.820.30 IN FAVORE DELLA A.S.D. G.&T. ORTA NOVA CALCIO A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CAUTILLO SIMONE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE COM. UFF. 14/D DEL 23.1.2012)**

Dagli atti di causa risulta che dopo l'ordinanza 16.12.2011, con la quale è stata rimessa a nuovo ruolo la trattazione della controversia, la C.V.E ha trattato la stessa nella riunione del 20.1.2012 senza darne preventivo avviso alla odierna ricorrente, che in data 15.2.2012 ha fatto formale richiesta delle motivazioni poste a sostegno della decisione emessa.

L'art. 50 comma 9 C.G.S. dispone che le decisioni della C.V.E. debbano essere comunicate direttamente alle parti a cura della propria segreteria ma va osservato che nella fattispecie, per il combinato disposto dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F. e 49 comma 4/A la pronuncia deve ritenersi emessa in seconda ed ultima istanza, non essendo la stessa impugnabile.

Fatte le doverose precisazioni di cui sopra, osserva la Corte che la decisione per la quale si chiede la revocazione è quindi effettivamente inappellabile, ma non può essere esaminato il dedotto aspetto rescissorio, atteso che nella fattispecie difetta il motivo rescindente.

La revocazione è infatti mezzo di impugnazione straordinaria che può essere invocato solo per determinati e specifici motivi espressamente previsti nella tassativa elencazione di cui alle lettere a, b, c, d, e, dell'art. 39 C.G.S..

La mancata convocazione di cui controparte si grava, non può essere ricondotta ad alcuno dei tassativi motivi di cui all'art. richiamato art. 39 per cui, non può trovare ingresso il merito revocatorio, non potendo la parte reclamata invocare un valido motivo di ammissibilità della sua istanza.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----  
**Publicato in Roma il 13 giugno 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete